

REGOLAMENTO

per

l'esame di professione di Tecnica / Tecnico in operazioni di mercati finanziari

Modifica del 05 GIU. 2024

L'organo responsabile,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

decide:

I

Il regolamento del 18 ottobre 2017 concernente l'esame di professione di Tecnica / Tecnico in operazioni di mercati finanziari è modificato come segue:

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.12 (...). Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

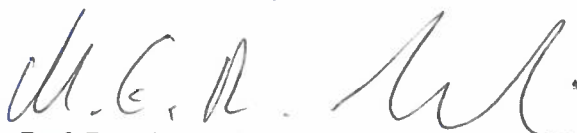
¹ RS 412.10

II

La presente modifica entra in vigore previa approvazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI.

Bülach, 14.05.2024

Swiss Financial Analysts Association SFAA



Prof. Dott. Martin Hoesli
Presidente della commissione d'esame



Dott. Andreas Jacobs
CEO SFAA

La presente modifica è approvata.

Berna, 05 GIU. 2024

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame di professione di Tecnica / Tecnico¹ in operazioni di mercati finanziari

del **18 OTT 2017**

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame.

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale

1.21 Campo d'attività

Il tecnico in operazioni di mercati finanziari (FMT) è un professionista che eroga servizi nel campo del supporto operativo delle attività legate alla gestione, alla negoziazione, alla custodia e all'amministrazione di strumenti finanziari.

I suoi clienti sono investitori privati o istituzionali, gestori patrimoniali, gestori di fondi d'investimento, professionisti del trading e chiunque altro eserciti funzioni di front office in un istituto finanziario. I suoi interlocutori sono coloro che lavorano nel back office di istituti attivi nel trading, nella custodia e nell'amministrazione di strumenti finanziari, come i depositari centrali di titoli, le banche depositarie, gli amministratori di fondi d'investimento, ecc.

1.22 Principali competenze operative professionali

Il tecnico in operazioni di mercati finanziari analizza il proprio ambiente lavorativo in continua evoluzione. Riconosce le caratteristiche degli strumenti finanziari utilizzati con maggiore frequenza dai suoi clienti e il ruolo che rivestono in un portafoglio. Identifica i compiti da svolgere in ciascuna fase dei processi di trattamento di un'operazione su strumenti finanziari e colloca il proprio intervento in tali processi.

¹ In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

Il tecnico in operazioni di mercati finanziari tratta le operazioni risultanti dalle transazioni su strumenti finanziari. Si accerta della correttezza delle transazioni e le fattura, monitora il processo di compensazione, istruisce il regolamento delle transazioni, convalida le scritture contabili e si accerta del pagamento delle transazioni tra i corrispondenti. Il tecnico in operazioni di mercati finanziari convalida le operazioni sotto la propria responsabilità. Individua gli errori di trattamento, li corregge o li fa correggere e gestisce mancati regolamenti di operazioni sotto la propria responsabilità secondo un approccio orientato al rischio.

Il tecnico in operazioni di mercati finanziari tratta le operazioni legate ai servizi offerti da una banca depositaria (*custodian*), ossia le operazioni su titoli, i trasferimenti di titoli e contanti, le operazioni relative alle transazioni di prestito attivo e passivo di titoli (*securities lending and borrowing*) e di pronti contro termine (*repos*), la gestione della garanzia collaterale e il recupero dell'imposta alla fonte. Il tecnico in operazioni di mercati finanziari applica i principi regolamentari per effettuare la valutazione delle posizioni in titoli dei clienti e dell'istituto e redige rapporti relativi alla performance dei portafogli dei clienti.

Il tecnico in operazioni di mercati finanziari informa i propri clienti e interlocutori rispondendo alle loro domande operative o indirizzandoli verso altri specialisti. Inoltre, partecipa alla ricerca di soluzioni operative su misura, in collaborazione con le diverse funzioni dell'istituto.

Il tecnico in operazioni di mercati finanziari apporta un valore aggiunto alle sue prestazioni creando dei legami con i diversi specialisti, comunicando in almeno due lingue, tra le quali l'inglese, e utilizzando il gergo dei suoi interlocutori specializzati.

1.23 Esercizio della professione

Il tecnico in operazioni di mercati finanziari lavora all'interno di un istituto finanziario in funzione di back office o middle office. Le sue competenze operative gli permettono inoltre di esercitare la funzione di gestore dei rischi operativi o di svolgere le sue attività in una società di revisione, di sviluppo di software specializzati o presso un'autorità di vigilanza.

Il tecnico in operazioni di mercati finanziari si assume le proprie responsabilità in un contesto lavorativo in continua evoluzione. Agisce in modo responsabile, lecito e con diligenza, tenendo in considerazione i criteri ambientali, societari e di buona governance. Collabora con le diverse funzioni dei processi operativi adottando un approccio orientato al cliente. È rigoroso e rispetta le scadenze previste.

Le competenze operative del tecnico in operazioni di mercati finanziari gli permettono di supervisionare il lavoro di un team di supporto operativo, preparando i collaboratori ai compiti che il team deve svolgere, organizzando i processi lavorativi del team, elaborando le procedure di lavoro e controllando i compiti svolti dai collaboratori del team.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Il tecnico in operazioni di mercati finanziari contribuisce allo sviluppo dei prodotti e dei servizi di risparmio e di finanziamento, nonché degli strumenti di trasferimento dei rischi offerti dagli intermediari finanziari. I suoi compiti attengono alla promozione di un'infrastruttura e di un'organizzazione efficaci, sicure, sostenibili e di qualità per la gestione, la negoziazione, la custodia e l'amministrazione degli strumenti finanziari che rispettino i criteri ambientali, societari e di buona governance.

Il tecnico in operazioni di mercati finanziari contribuisce inoltre alla stabilità operativa del mercato dei capitali, alla tutela del risparmio, al mantenimento della fiducia degli investitori, alla promozione internazionale della piazza finanziaria e alla prosperità dell'economia.

Le sue ampie conoscenze sull'attualità finanziaria, economica e regolamentare gli permettono di prevedere l'andamento del suo ambito lavorativo e di adeguarne di conseguenza i processi.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Swiss Financial Analysts Association SFAA

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione d'esame composta di almeno 5 membri e nominata dalla SFAA per un periodo di 3 anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
- h) decide il conferimento dell'attestato professionale;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
- k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.

2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.

3.12 La pubblicazione deve almeno indicare:

- a) le date d'esame;
- b) la tassa d'esame;
- c) l'ufficio d'iscrizione;
- d) il termine d'iscrizione;
- e) le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso professionale assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)².

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è in possesso di un attestato federale di capacità, di un attestato di maturità o di un titolo equivalente e ha esercitato per almeno 3 anni una professione nell'ambito del settore bancario, finanziario, informatico, della contabilità, dell'auditing o della compliance,
o
- b) è in possesso di un attestato professionale federale, di un diploma federale, di un diploma di una scuola specializzata superiore, di un diploma di scuola universitaria professionale (bachelor o equivalente) o di un titolo equivalente e ha esercitato per almeno 2 anni una professione nell'ambito del settore bancario, finanziario, informatico, della contabilità, dell'auditing o della compliance,
o
- c) è in possesso di un titolo universitario (bachelor, master o dottorato) o di un titolo equivalente e ha esercitato per almeno 1 anno una professione nell'ambito del settore bancario, finanziario, informatico, della contabilità, dell'auditing o della compliance,

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

² La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali (italiano, francese o tedesco), se il numero minimo di candidati indicato di seguito è conforme alle condizioni di ammissione:
- in lingua tedesca: 20
 - in lingua francese: 7
 - in lingua italiana: 3
- L'esame viene proposto almeno una volta ogni due anni.
- 4.12 I candidati sono convocati almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'esame. La convocazione contiene:
- a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.13 Le richieste di riconsulazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al massimo 30 giorni prima dell'inizio dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 3 settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
- a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.
-

5. ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Istituti finanziari, Funzioni di trading e post-trading, Attività di banca depositaria (custodian), Strumenti finanziari (domande a scelta multipla)	scritto	*120 minuti
2 Istituti finanziari, Funzioni di trading e post-trading, Attività di banca depositaria (custodian), Strumenti finanziari (elaborati e di casi pratici)	scritto	**180 minuti
Totale		300 minuti

* Esame con domande a scelta multipla

** Esame di casi concreti

L'esame è composto da due parti che vertono entrambe sull'intera materia:

- (i) Una parte scritta di 120 minuti, sotto forma di domande a scelta multipla. Si chiede ai candidati di rispondere a domande semplici riguardanti nozioni di base relative alle operazioni. Questa parte permette di valutare le conoscenze di base e le conoscenze tecniche dei candidati.
- (ii) Una parte scritta di 180 minuti, sotto forma di elaborati e di casi pratici. Si chiede ai candidati di riflettere globalmente su situazioni reali più complesse e di prendere le decisioni opportune. Oltre a valutare le competenze analitiche e tecniche dei candidati, questa parte permette di testare la loro capacità di comprendere, analizzare e giudicare una certa situazione.

I campi di competenze che vengono esaminati in ciascuna delle due parti sono:

- analizzare l'ambiente di lavoro;
- trattare le operazioni risultanti da transazioni (trading) su strumenti finanziari;
- custodire e amministrare gli attivi della clientela;
- informare i clienti e gli interlocutori sulle questioni operative.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa mediante il giudizio "esame superato" oppure "esame non superato".

6.2 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio dell'attestato professionale

- 6.21 L'esame è superato se: il candidato ha superato le due prove.
- 6.22 L'esame non è superato se il candidato:
- a) non si ritira entro il termine previsto;
 - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
 - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
 - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.23 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.
- 6.24 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
- a) la valutazione delle singole parti d'esame e la valutazione complessiva dell'esame;
 - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
 - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.3 Ripetizione

- 6.31 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.32 La ripetizione si limita alle parti nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.33 Per la ripetizione si applicano le condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.
-

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Tecnica / Tecnico in operazioni di mercati finanziari con attestato professionale federale**
- **Technicienne / Technicien en opérations des marchés financiers avec brevet fédéral**
- **Technikerin / Techniker in Finanzmarktoperationen mit eidgenössischem Fachausweis**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Technician in Financial Market Operations, Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1** La SFAA fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2** La SFAA si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Disposizioni transitorie

L'attestato viene consegnato alle diplomate e ai diplomati dell'esame di Tecnica / Tecnico in operazioni di mercati finanziari che nel giugno 2017 (fino all'entrata in vigore del presente regolamento d'esame) hanno ricevuto un certificato con una conferma dell'avvenuto superamento dell'esame finale. I ripetenti della sessione di giugno 2017 (fino all'entrata in vigore del presente regolamento d'esame) possono ripetere l'esame secondo quanto previsto dal presente regolamento d'esame.

Chi desidera conseguire l'attestato professionale conformemente al punto 9.1 deve inviare apposita domanda all'organo responsabile entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento d'esame.

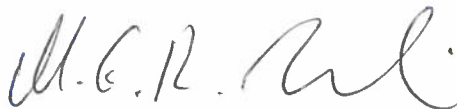
9.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10. EMANAZIONE

Bülach, 4.10.2017

Swiss Financial Analysts Association SFAA



Prof. Dott. Martin Hoesli
Presidente della commissione d'esame

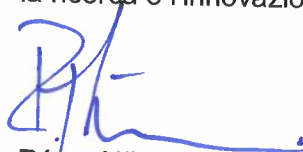


Dott. Andreas Jacobs
CEO SFAA

Il presente regolamento è approvato.

Berna, **18 OTT 2017**

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI



Rémy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore